



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PEDERIALI	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TAVERNELLI	IVANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 114/12
depositato il 30/01/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH015C01870/2011 IRPEF-ALTRO 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dal ricorrente:

RIBUOLI ENZO
VIA LUOSI GIUSEPPE 3 41037 MIRANDOLA MO

difeso da:

MONARI AVV. DANIELE
VIA ROMA N. 53 41037 MIRANDOLA MO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 114/12

UDIENZA DEL

11/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

107

PRONUNCIATA IL:

11 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAR. 2013

Il Segretario

Giovanni Ciaccia

Con ricorso tempestivamente prodotto il contribuente in epigrafe adiva questa Commissione in opposizione all'avviso di accertamento avanti indicato emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena, chiedendone l'annullamento.

Il suddetto avviso origina esclusivamente ed automaticamente da quello emesso a carico della società RIBUOLI di Ribuoli Enzo e C. s.n.c. della quale il ricorrente è socio al 50%.

La Commissione osserva che per effetto dell'art.5 del dPR n. 917/86 i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, proporzionalmente alla sua partecipazione agli utili.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento a carico della società è stato regolarmente impugnato, ma rientrando tra quelli condonabili, è stato definito con il pagamento del 30% della sola maggiore imposta senza interessi e sanzioni ed a seguito della prescritta documentazione da parte dell'Ufficio, questa Commissione con sentenza n. 459/2/12 ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

L'avviso di accertamento notificato al socio avverso il quale è stato presentato il ricorso in esame non è rientrato tra quelli condonabili in quanto la lite è stata instaurata dopo il 1-1-2012.

Parte ricorrente chiedeva preliminarmente la riunione a quello della società o la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 ed eccepiva l'illegittimità dell'atto perché scaturente da avviso di accertamento nullo e comunque infondato.

Con memoria depositata il 25 febbraio 2013 insisteva per l'annullamento dell'atto in quanto l'avviso di accertamento a carico della società si è estinto e, quindi, è illegittimo rettificare il reddito del socio sulla base di un "titolo decaduto" nei suoi effetti giuridici.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio che chiedeva la riunione del ricorso a quello della società e riproponeva quanto già eccepito nelle controdeduzioni depositate in quel giudizio iscritto al n. 14/2012.

Il ricorso è fondato.

La Commissione osserva che la Corte di Cassazione con giurisprudenza consolidata ha stabilito, relativamente a precedenti condoni, che *"In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci"* (Cassazione 2827/2010).

Di conseguenza, essendo stato definito per condono, ai sensi dell'art. 39, comma 12 del D.L. 98, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, l'avviso di accertamento a carico della società, non si può procedere al litisconsorzio richiesto da entrambe le parti né si deve sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Pertanto occorre valutare l'avviso di accertamento in contestazione.

L'avviso, emesso ai sensi dell'art.41 bis del d.P.R. n. 600/73, fa esclusivo riferimento a quello della società che, al di là che non è stato prodotto in giudizio da chi ne avrebbe avuto interesse, è stato posto nel nulla dall'effettuato condono e, quindi, l'atto così come emesso, non può che essere annullato con la compensazione delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Annulla l'avviso impugnato. Spese compensate.

Modena 11-3-2013

Il Giudice estensore

Mottola dott. Francesco



Il Presidente
Pederiali dott. Alberto

